



Bruxelles, 22.1.2014
COM(2013) 848 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

decisione del Consiglio

concernente la conclusione di un Accordo di cooperazione relativo ad un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco

ALLEGATO

della

decisione del Consiglio

concernente la conclusione di un Accordo di cooperazione relativo ad un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco

ACCORDO DI COOPERAZIONE RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS) TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E IL REGNO DEL MAROCCO

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "la Comunità", e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominate "gli Stati membri",

da una parte,

e

IL REGNO DEL MAROCCO, in appresso denominato "il Marocco",

dall'altra,

in appresso denominati "le Parti",

CONSIDERANDO gli interessi comuni allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS),

RICONOSCENDO l'importanza del programma GALILEO in quanto contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione in Europa e in Marocco,

CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Marocco, in Europa e in altre regioni del mondo,

DESIDEROSI di rafforzare la cooperazione tra il Marocco e la Comunità, tenendo conto anche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,¹ entrato in vigore il 1° marzo 2000, (in appresso denominato "l'accordo di associazione del marzo 2000"),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo dell'Accordo

L'Accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione tra le Parti nell'ambito del contributo dell'Europa e del Marocco a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

"potenziamento": i meccanismi regionali o locali come il sistema europeo di copertura per la navigazione geostazionaria EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System). Tali meccanismi forniscono agli utenti dei segnali di misurazione del tempo e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalle costellazioni principali utilizzate, nonché dati aggiuntivi sulla distanza/pseudo-distanza o correzioni o miglioramenti delle informazioni sulla pseudo-distanza esistenti. Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni, in particolare in termini di accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità;

"GNSS": sistema globale di navigazione satellitare, che trasmette segnali che permettono la misurazione del tempo e la navigazione satellitari;

"GALILEO": il sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, progettato e sviluppato dalla Comunità e dai suoi Stati

¹ GU L 70 del 18.3.2000, pag. 3.

membri. Tale sistema è sotto controllo civile e destinato alla prestazione di servizi GNSS. La gestione di GALILEO può essere trasferito a privati. GALILEO prevede la prestazione di uno o più servizi per vari scopi: servizi ad accesso libero, servizi commerciali, servizi per la sicurezza della vita umana, servizi per operazioni di ricerca e salvataggio, oltre a un servizio pubblico regolamentato, ad accesso ristretto, ideato per rispondere alle esigenze di utenti autorizzati del settore pubblico;

"elementi locali di GALILEO": i meccanismi locali che forniscono agli utenti dei segnali GALILEO di misurazione del tempo e di navigazione satellitari informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi o in altri ambienti urbani o con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornirà modelli generici per gli elementi locali;

"apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la misurazione del tempo a livello globale": qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali di misurazione del tempo o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un potenziamento regionale;

"misura di regolamentazione": qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento di natura amministrativa o simile assunto da una delle Parti;

"interoperabilità": a livello di utente, una situazione nella quale un ricevitore a doppio sistema può utilizzare segnali provenienti da almeno due sistemi contemporaneamente per ottenere prestazioni pari o superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema;

"proprietà intellettuale": la definizione che ne dà l'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

"responsabilità": l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni causati a un'altra persona fisica o giuridica conformemente a specifiche norme e principi giuridici. Tale obbligo può essere prescritto da un accordo ("responsabilità contrattuale") o essere dettato da una norma giuridica ("responsabilità non contrattuale");

"recupero dei costi": i meccanismi per il recupero dei costi di investimento nel sistema e delle relative spese di funzionamento;

"informazione classificata": le informazioni, in qualsiasi forma, che devono essere protette da una divulgazione non autorizzata che potrebbe, in diversa misura, arrecare un pregiudizio ad interessi fondamentali, sicurezza nazionale compresa, delle Parti o di un singolo Stato membro. Il livello di classificazione è indicato da un grado di classificazione. Tali informazioni sono classificate dalle Parti a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e devono essere protette contro la perdita di riservatezza, integrità e disponibilità;

"Parti": da una parte, la Comunità o gli Stati membri, oppure la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, e, dall'altra, il Marocco;

"territorio" o "territori": per quanto riguarda la Comunità europea e i suoi Stati membri, il territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 3

Principi della cooperazione

Le parti convengono di svolgere le attività di cooperazione contemplate dal presente Accordo nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) il vantaggio reciproco basato su un equilibrio complessivo dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi e le remunerazioni;
- 2) la partnership nel programma GALILEO, nel rispetto delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO;
- 3) l'offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS europei e del Marocco per scopi civili;
- 4) lo scambio tempestivo delle informazioni che possono influire sulle attività di cooperazione;
- 5) l'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2;
- 6) l'accesso senza restrizioni ai servizi di navigazione satellitare nei territori delle Parti;
- 7) il libero scambio di apparecchiature GNSS nei territori delle Parti.

Articolo 4

Settori di cooperazione

1. I settori di cooperazione per quanto riguarda la misurazione del tempo e la navigazione satellitari sono i seguenti: ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, applicazione, sviluppo di servizi e del mercato, scambi, aspetti legati allo spettro radio, aspetti relativi all'integrità del sistema, normazione, certificazione e sicurezza. Le Parti possono modificare il presente elenco con decisione adottata in base al meccanismo istituito a norma dell'articolo 14.
2. Il presente Accordo non riguarda la cooperazione fra le Parti nei settori di cui ai punti da 2.1 a 2.6. Sarà necessario negoziare e concludere opportuni accordi qualora le Parti convengano che l'estensione della cooperazione a uno dei settori seguenti sia fonte di vantaggi reciproci:
 - 2.1. le tecnologie e i prodotti sensibili di GALILEO sottoposti al controllo delle esportazioni e alle misure di regolamentazione in materia di non proliferazione applicabili all'interno della Comunità europea o dei suoi Stati membri;
 - 2.2. la crittografia e le tecnologie e i prodotti di maggior rilievo per la sicurezza dell'informazione (INFOSEC);
 - 2.3. l'architettura per la sicurezza del sistema GALILEO (segmenti spaziale, terrestre e utente);
 - 2.4. gli elementi di controllo della sicurezza dei segmenti globali di GALILEO;
 - 2.5. i servizi pubblici regolamentati nelle fasi di definizione, sviluppo, implementazione, collaudo, valutazione ed esercizio (gestione e utilizzo), nonché
 - 2.6. lo scambio di informazioni classificate riguardanti la navigazione satellitare e GALILEO.
3. Il presente Accordo lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione comunitaria relativa all'istituzione dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo e alla sua struttura istituzionale. Il presente Accordo lascia altresì impregiudicate le

pertinenti misure di regolamentazione che attuano gli impegni di non proliferazione e il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché le misure nazionali sulla sicurezza e sui controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia.

Articolo 5

Forme di cooperazione

1. Ferme restando le loro misure di regolamentazione applicabili, le Parti promuovono, nella massima misura possibile, le attività di cooperazione di cui al presente Accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione alle rispettive attività nei settori elencati all'articolo 4.
2. Le Parti convengono di svolgere attività di cooperazione secondo quanto contemplato agli articoli da 6 a 13.

Articolo 6

Spettro radio

1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), le Parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco sui temi dello spettro radio.
2. In tale contesto le Parti favoriscono l'assegnazione adeguata di frequenze a GALILEO allo scopo di garantire l'accessibilità dei servizi di GALILEO agli utenti di tutto il mondo, in particolare in Marocco e nella Comunità.
3. Le Parti riconoscono inoltre che è importante proteggere le frequenze della radionavigazione da interruzioni e interferenze. A questo fine, individuano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per combattere tali interferenze.
4. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata come derogatoria alle disposizioni applicabili dell'UIT, compreso il regolamento sulle radiocomunicazioni dell'UIT.

Articolo 7

Ricerca scientifica

1. Le Parti promuovono attività comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi di ricerca europei e marocchini, quali in particolare il programma quadro di ricerca e sviluppo della Comunità europea, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e i programmi sviluppati da organismi del Marocco.
2. Le attività comuni di ricerca dovrebbero contribuire a programmare il futuro sviluppo di un GNSS civile. Le Parti convengono di definire un meccanismo adeguato ad assicurare contatti fruttuosi e una partecipazione efficace ai programmi di ricerca.

Articolo 8

Cooperazione industriale

1. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le loro rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint venture e la partecipazione del Marocco alle pertinenti associazioni industriali europee, nonché attraverso la partecipazione europea alle pertinenti associazioni industriali marocchine, con l'obiettivo di costruire il sistema GALILEO e di promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle sue applicazioni e dei suoi servizi.
2. Per facilitare la cooperazione industriale, le Parti accordano e assicurano una protezione effettiva e adeguata ai diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale negli ambiti e nei settori rilevanti ai fini dello sviluppo e del funzionamento di GALILEO/EGNOS, nel rispetto dei più elevati standard internazionali, ivi compresi mezzi efficaci per garantire la protezione di tali diritti.
3. Le esportazioni di prodotti e tecnologie sensibili specificamente sviluppati e finanziati dal programma GALILEO, che il Marocco effettua a destinazione di paesi terzi, sono soggette all'autorizzazione preventiva dell'autorità di sicurezza competente per GALILEO, qualora tale autorità abbia raccomandato di assoggettare tali prodotti a un'autorizzazione all'esportazione secondo le misure di regolamentazione applicabili. Ogni accordo distinto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, instaura anche un meccanismo appropriato che consenta di raccomandare che l'esportazione di determinati prodotti dal Marocco sia soggetta ad autorizzazione.
4. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, le Parti promuovono il rafforzamento dei legami fra gli organismi competenti del Marocco e l'Agenzia spaziale europea.

Articolo 9

Sviluppo degli scambi e del mercato

1. Le Parti incoraggiano gli scambi e gli investimenti in infrastrutture di navigazione satellitare, apparecchiature, elementi locali e applicazioni di GALILEO nell'Unione europea e in Marocco.
2. A tal fine le Parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare di GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e adottano le misure adeguate per agevolare tale espansione.
3. Per individuare e soddisfare efficacemente le esigenze degli utilizzatori, la Comunità e il Marocco studiano la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS.
4. Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti in seno all'Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 10

Norme, certificazioni e misure di regolamentazione

1. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare, le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato nell'ambito degli organismi internazionali di normazione e certificazione. In particolare, le Parti sostengono congiuntamente lo sviluppo di norme GALILEO e promuovono la loro applicazione su scala mondiale privilegiando l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.

2. Uno degli obiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio e innovativo dei servizi di GALILEO incoraggiando l'adozione di norme mondiali di navigazione e misurazione del tempo per diverse finalità: servizi ad accesso libero, servizi commerciali, servizi per la sicurezza della vita umana. Le Parti convengono di creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle applicazioni di GALILEO.
3. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e conseguire gli obiettivi del presente Accordo, le Parti cooperano, ove opportuno, in merito a tutte le questioni concernenti il GNSS che possano emergere, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
4. A livello bilaterale le Parti provvedono affinché le misure relative alle norme tecniche, i requisiti per la certificazione e la concessione di licenze e le procedure di autorizzazione in materia di GNSS non costituiscano inutili ostacoli al commercio. Tali requisiti si fondano su criteri trasparenti, obiettivi, non discriminatori e prestabiliti.
5. Le Parti adottano le misure di regolamentazione che consentono il pieno utilizzo di GALILEO, in particolare dei ricevitori e delle componenti terrestri e spaziali, nei territori che rientrano nella loro giurisdizione.

Articolo 11

Sviluppo di sistemi terrestri mondiali e regionali di potenziamento del GNSS

1. Le Parti collaborano alla definizione e realizzazione di architetture di sistemi terrestri che offrano garanzie ottimali di integrità e continuità del sistema GALILEO e dei suoi servizi.
2. A tal fine, a livello regionale, le Parti cooperano alla realizzazione e alla costruzione in Marocco di un sistema terrestre regionale di potenziamento basato sul sistema EGNOS. Scopo di tale sistema regionale è fornire servizi che garantiscano l'integrità del segnale a livello regionale a fianco dei servizi forniti su scala mondiale dal sistema GALILEO.
3. A livello locale, le Parti facilitano lo sviluppo degli elementi locali di GALILEO.

Articolo 12

Sicurezza

1. Le Parti sottolineano la necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitare da abusi, interferenze, turbative e atti ostili.
2. Le Parti riconoscono che la cooperazione volta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei servizi che questo offre costituisce un importante obiettivo comune. Designano pertanto un'autorità responsabile di affrontare le questioni legate alla sicurezza del GNSS anche attraverso adeguati dispositivi di consultazione. Tale quadro servirà a proteggere la continuità dei servizi GNSS.
3. Le Parti adottano tutte le iniziative idonee volte a garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture nei territori che rientrano nella loro giurisdizione. Le Parti non sovrapporranno i segnali GALILEO senza preventivo reciproco accordo.

4. Qualsiasi scambio di informazioni classificate di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 2.6, è subordinato all'esistenza di un accordo in materia di sicurezza tra le Parti. I principi, le procedure e il campo di applicazione sono stabiliti dalle competenti autorità di sicurezza delle Parti.

Articolo 13

Responsabilità e recupero dei costi

Le Parti cooperano, ove opportuno, per definire e applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS ad uso civile.

Articolo 14

Meccanismo di cooperazione

1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività di cooperazione previste nel presente Accordo sono realizzati, a nome del Marocco, dal governo del Regno del Marocco e, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, dalla Commissione europea.
2. Conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 1, le due Parti definiscono i meccanismi di cooperazione per la gestione del presente Accordo, secondo quanto previsto dall'accordo di associazione del marzo 2000.
3. Le Parti concordano sulla possibilità che il Marocco partecipi all'Autorità di vigilanza del GNSS europeo nel rispetto dei diritti e delle procedure pertinenti.

Articolo 15

Finanziamento

1. L'ammontare e le modalità del contributo del Marocco al programma GALILEO attraverso l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo formano oggetto di un accordo separato, nel rispetto delle disposizioni istituzionali previste dalla pertinente normativa della Comunità europea.
2. Conformemente all'accordo di associazione del marzo 2000, la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali si applica ai programmi di cooperazione conclusi dalle Parti a norma del presente Accordo.
3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, qualora i programmi di cooperazione di una Parte prevedano l'erogazione ai partecipanti dell'altra Parte di fondi utilizzabili per l'acquisto di apparecchiature, le Parti assicurano che il trasferimento di tali apparecchiature da una Parte ai partecipanti dell'altra Parte sia esente da imposte e dazi doganali conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel territorio di ciascuna delle Parti.

Articolo 16

Scambio di informazioni

1. Le Parti adottano le disposizioni amministrative e designano i punti di contatto necessari per procedere a consultazioni al fine di garantire l'attuazione efficace delle disposizioni del presente Accordo.
2. Le Parti promuovono ulteriori scambi di informazioni in materia di navigazione satellitare tra le rispettive istituzioni e imprese.

Articolo 17

Consultazione e risoluzione delle controversie

1. Le Parti si consultano sollecitamente, su richiesta di una di esse, su qualsiasi problema connesso all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. Le Parti convengono di risolvere in via amichevole eventuali controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.
2. Qualora non si trovi una soluzione, le Parti fanno ricorso al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'articolo 86 dell'accordo di associazione del marzo 2000.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano a che le Parti possano ricorrere al sistema di risoluzione delle controversie previsto dall'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 18

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui le due Parti abbiano notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine. Le notifiche sono trasmesse al Consiglio dell'Unione europea, depositario dell'Accordo.
2. Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno.
3. Salvo disposizione contraria, la denuncia del presente Accordo non pregiudica la validità né la durata di eventuali intese concluse sulla sua base, né dei diritti e degli obblighi da esso derivanti.
4. Il presente Accordo può essere modificato previo reciproco accordo scritto tra le Parti. Le eventuali modifiche entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui le Parti si siano scambiate le note diplomatiche con le quali si informano reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine.
5. Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di cinque anni che decorre dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente è prorogato automaticamente per successivi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non comunichi all'altra Parte, con preavviso scritto notificato almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio, la sua intenzione di non prorogarlo.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.